

Contact Center:

Tel 0574 740441  
Fax 0574 064052  
info@legalab.it

AVV. MARCO BACCICHET  
marco.baccichet@legalab.it

AVV. ALESSANDRO FARDELLO  
alessandro.fardello@legalab.it

AVV. BENEDETTA CACIALLI  
benedetta.cacialli@legalab.it

AVV. ALESSANDRO PAOLACCI  
alessandro.paolacci@legalab.it

AVV. CATERINA VIVALDI  
caterina.vivaldi@legalab.it

AVV. FRANCESCA GARGANI  
francesca.gargani@legalab.it

AVV. EDOARDO MOLINA  
edoardo.molina@legalab.it

NICCOLÒ OPPOLITI, ESQ. NYC  
niccolo.oppoliti@legalab.it

AVV. LAURA ARGIOLAS  
laura.argiolas@legalab.it

AVV. DAVID FOSSI  
david.fossi@legalab.it

AVV. MARTINA RIO  
martina.rio@legalab.it

AVV. PAOLO FERRAGINA  
paolo.ferragina@legalab.it

AVV. FRANCESCA COLZI  
francesca.colzi@legalab.it

AVV. ELENA SOGNI  
elena.sogni@legalab.it

DOTT. LORENZO PELAGATTI  
lorenzo.pelagatti@legalab.it

MICHELE CEA, ESQ. NYC  
michele.cea@legalab.it

## NOVITÀ CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA INTRODOTTE DAL D.LGS. 83/2022

In considerazione dell'entrata in vigore, a far data dal 15.07.2022, del nuovo **Codice della Crisi e dell'Insolvenza ("CCI")**, si riportano di seguito le principali novità introdotte con il **D.Lgs. n. 83/2022**, il quale, a pochi giorni dall'avvio dell'operatività della riforma, ha mutato significativamente parte della disciplina.

### 1§ - Premessa: il contesto di riferimento.

Come noto, la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza è contenuta nel D.lgs. n. 14/2019, attuativo di una ampia delega conferita al Governo dalla L. n. 155/2017. Con l'approvazione della L. n. 20/2019 il Parlamento ha consentito l'emanazione di decreti legislativi integrativi e correttivi della riforma, cui il Governo ha dato seguito con l'adozione del D.lgs. n. 147/2020. Da ultimo, con il D.lgs. n. 83/2022 il Governo ha attuato la Direttiva (UE) 2019/1023 ed ha spostato nel CCI le disposizioni introdotte dal D.L. n. 118/2021 sulla composizione negoziata della crisi. Anche a seguito della crisi economica determinata dall'epidemia da Covid-19, l'entrata in vigore del CCI, inizialmente prevista per il 15.08.2020, è stata più volte differita fino al 15.07.2022 (così ha disposto il D.L. n. 36/2022), al fine di allineare l'efficacia del CCI con quella delle modifiche introdotte in sede di attuazione della direttiva del 2019.

In tale contesto interviene anche il **Piano nazionale di ripresa e resilienza ("PNRR")**, il quale individua nella lentezza nella realizzazione di alcune riforme strutturali, un limite al potenziale di crescita dell'Italia.

La riforma del sistema giudiziario, incentrata sull'obiettivo della riduzione del tempo del giudizio, è inserita dal PNRR tra le c.d. riforme orizzontali, o di contesto, che consistono in innovazioni strutturali dell'ordinamento, tali da interessare, in modo trasversale, tutti i settori di intervento del Piano. Per realizzare questa finalità, il Piano prevede - oltre a riforme ordinamentali, anche il potenziamento delle risorse umane e delle dotazioni strumentali e tecnologiche dell'intero sistema giudiziario, al quale sono destinati specifici investimenti.

In particolare, il PNRR colloca tra gli ambiti di intervento prioritari: le riforme del processo civile; della giustizia tributaria; del processo penale e del sistema sanzionatorio penale e dell'Ordinamento giudiziario, nonché interventi di modifica al CCI.

In merito, negli allegati al PNRR il Governo prevede di apportare modifiche al c.d. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza:

- (a) attuando la Direttiva UE n. 1023/2019, relativa alle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione;
- (b) rivedendo gli accordi di risoluzione extragiudiziale al fine di incentivare le parti a farne un maggior uso; potenziando i meccanismi di allerta;
- (c) specializzando gli uffici giudiziari e le autorità amministrative competenti per le procedure concorsuali;
- (d) implementando la digitalizzazione delle procedure anche attraverso la creazione di una apposita **piattaforma** online.

Il Piano prevede che la riforma possa essere attuata entro il quarto trimestre 2022.

## **2§ - Il Codice della Crisi e dell'Insolvenza.**

In attuazione della delega contenuta nella L n. 155/2017, è stato emanato il D.lgs. n. 14/2019, recante il "**Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza**".

Nella sua stesura originaria il Codice si componeva di quattro parti e di 391 articoli.

Le disposizioni più significative sono concentrate nella **Parte I**, che contiene il nuovo "Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza" e le cui disposizioni sono entrate in vigore il 15.07.2022 (termine posticipato, da ultimo, dal D.L. n. 36/2022).

La Legge Fallimentare (R.D. n. 267/1942) e la Legge sul sovraindebitamento (L n. 3/2012) non sono tuttavia abrogate: restano disciplinati da tale normativa i ricorsi e le domande pendenti alla data di entrata in vigore della riforma (nonché le procedure aperte a seguito della definizione di tali ricorsi e domande) sia le procedure pendenti alla medesima data.

La **Parte II** apporta modificazioni al libro V del Codice civile e, in particolare, alle disposizioni in materia di assetti organizzativi dell'impresa, di assetti organizzativi societari, di responsabilità degli amministratori, di nomina degli organi di controllo nelle società a responsabilità limitata, di cause di scioglimento delle società per azioni, nonché alla disciplina dell'insolvenza delle società cooperative.

La **Parte III**, reca novelle al D.lgs. n. 122/2005, dirette a tutelare i diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire. In particolare, si interviene sulle disposizioni che disciplinano la fideiussione e su quelle relative alla polizza assicurativa.

La **Parte IV** contiene le disposizioni finali e transitorie, che regolano anche l'entrata in vigore della riforma, prevedendo termini differenziati.

## **3§ - Il D.Lgs. n. 83 del 17.06.2022.**

In attuazione dell'art. 1 della Legge di delegazione europea 2019-2020 (L n. 53/2021), il Governo ha emanato il D.lgs. n. 83/2022, che attua nel nostro ordinamento la Direttiva (UE) 2019/1023, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione.

Tale attuazione si colloca nell'ambito degli obiettivi del PNRR, che il Governo si è impegnato a realizzare entro la fine del 2022. A tal fine sono stati emanati i D.L. n. 118/2021 e n. 152/2021, la cui disciplina relativa all'insolvenza è ora confluita nel CCI.

Il decreto legislativo, che è stato emanato dopo aver acquisito i pareri favorevoli delle Commissioni Giustizia di Camera e Senato sullo schema di decreto A.G. 374, si compone di due capi.

Il **Capo I** (articoli da 1 a 45) provvede ad attuare la Direttiva n. 2019/1023 attraverso modifiche al CCI.

Alcune modifiche sono di coordinamento, in quanto conseguono a soppressioni, modifiche o introduzione di alcuni istituti del Codice, come la soppressione degli organismi di composizione della crisi di impresa (OCRI) e l'introduzione dei quadri di ristrutturazione preventiva.

Numerose sono le modifiche di carattere sostanziali (di seguito si dà conto delle principali facendo riferimento ai Titoli della Parte I del Codice).

Gli **articoli da 1 a 5** del decreto legislativo n. 83 del 2022 apportano alcune modificazioni alle disposizioni generali, di cui al Titolo I del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, tra cui si segnalano, in particolare:

- (a) la definizione di quadri di ristrutturazione preventiva, intesi come strumenti finalizzati a permettere la ristrutturazione in una fase precoce, prevenire l'insolvenza ed evitare la liquidazione;
- (b) la necessità che l'imprenditore predisponga un assetto organizzativo, amministrativo e contabile idoneo a rilevare tempestivamente e ad affrontare lo stato di crisi, con l'indicazione dei segnali d'allarme che vanno considerati indice di una possibile crisi;
- (c) la procedura di informazione e consultazione dei sindacati nell'ambito di un quadro di ristrutturazione preventiva;
- (d) la creazione di un'apposita sezione dedicata alla crisi d'impresa sui siti *internet* dei Ministeri della giustizia e dello sviluppo economico per favorire l'accesso degli utenti, in particolare debitori, rappresentanti dei lavoratori e PMI, alle informazioni su strumenti e procedure per la soluzione delle crisi.

L'**articolo 6** sostituisce integralmente il Titolo II, originariamente dedicato alle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, per inserirvi le disposizioni già in vigore a seguito degli interventi d'emergenza operati nel corso del 2021 (i già citati D.L. n. 118/2021 e D.L. n. 152/2021) per la realizzazione degli obiettivi del PNRR.

Il nuovo Titolo II disciplina l'istituto della composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, il cui obiettivo è superare la situazione di squilibrio dell'impresa prima che si arrivi all'insolvenza. Viene quindi disciplinata una procedura stragiudiziale, da attivare presso la Camera di commercio, che prevede il coinvolgimento di un esperto che affianca l'imprenditore commerciale (o agricolo), a garanzia dei creditori e delle altre parti interessate. L'esperto, nominato da una apposita commissione, è una figura professionale (si tratta prevalentemente di commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro) dotata di precedenti esperienze nel campo della soluzione di crisi d'impresa, incaricata di valutare le ipotesi di risanamento, individuare entro 180 giorni una soluzione adeguata e redigere, al termine dell'incarico, una relazione che verrà inserita nella piattaforma unica nazionale e comunicata all'imprenditore. Nel corso della procedura è prevista l'applicazione di agevolazioni fiscali e di misure protettive a favore dell'imprenditore per limitare le possibilità di azione nei suoi confronti da parte dei creditori e precludere il pronunciamento di sentenze di fallimento o di stato di insolvenza. Una specifica disciplina è inoltre dettata per l'applicazione del nuovo istituto ai gruppi di imprese e alle imprese di minori dimensioni.

Gli **articoli da 7 a 13** intervengono sul Titolo III al fine di recepire la direttiva con riferimento al procedimento unitario per l'accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva. In particolare, vengono regolati i rapporti tra procedure pendenti nei confronti del medesimo debitore e domande di accesso ai diversi strumenti di composizione della crisi.

Altri interventi di recepimento della direttiva riguardano:

- (a) la disciplina dell'apertura del concordato preventivo, con particolare riferimento al giudizio di ammissibilità del tribunale, che viene differenziato a seconda che si tratti di concordato liquidatorio o di concordato in continuità aziendale, e ponendo limiti più stringenti nel primo caso;
- (b) la semplificazione delle procedure di verifica giudiziale che portano alla sentenza di omologazione del concordato e alla sentenza di omologazione degli accordi di ristrutturazione;

- (c) gli effetti della revoca dell'omologazione del concordato preventivo in continuità aziendale, prevedendosi che in caso di accoglimento del reclamo proposto avverso la sentenza di omologazione la corte d'appello possa confermare la sentenza di omologazione se l'interesse generale dei creditori e dei lavoratori prevale rispetto al pregiudizio subito dal reclamante;
- (d) la concessione di misure cautelari e protettive, che possono essere richieste anche nel corso delle trattative e prima del deposito della domanda di omologazione ma dalle quali sono sempre esclusi i diritti di credito dei lavoratori; vengono inoltre dettate norme in ordine alla durata, alla proroga o alla revoca delle misure stesse.

Gli **articoli da 19 a 25** del decreto legislativo modificano il Titolo IV del Codice, in materia di strumenti di regolazione della crisi. Le principali disposizioni a carattere innovativo sono volte a:

- (a) predisporre un nuovo strumento (piano di ristrutturazione soggetto a omologazione) per il debitore che si trovi in stato di crisi o di insolvenza, prevedendo che lo stesso debitore possa prevedere il soddisfacimento dei creditori, previa suddivisione in classi degli stessi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei;
- (b) prevedere sia la possibilità di conversione del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione in concordato preventivo, che l'ipotesi inversa;
- (c) adeguare alle disposizioni della Direttiva la disciplina del concordato preventivo, sia in continuità aziendale - attraverso la gestione diretta dell'imprenditore o indiretta, secondo quanto previsto dal piano di ristrutturazione, nell'interesse dei creditori e a tutela dei lavoratori - sia di liquidazione - conformando la relativa procedura ai principi di efficienza, pubblicità, trasparenza e celerità;
- (d) sancire il principio generale della facoltatività della suddivisione in classi;
- (e) modificare la disciplina della moratoria dei creditori privilegiati nel concordato in continuità aziendale, al fine di limitare a 6 mesi la possibilità di dilazionare il pagamento dei crediti di lavoro;
- (f) prevedere, in caso di concordato in continuità, l'omologazione anche in assenza di adesione dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie;
- (g) disciplinare i rapporti esistenti tra i creditori ed il debitore nei contratti pendenti e in corso di esecuzione durante le trattative del concordato in continuità aziendale;
- (h) inserire nella disciplina sulla convocazione dei creditori anche il piano di concordato tra i documenti da comunicare ai creditori prima delle operazioni di voto;
- (i) introdurre specifiche disposizioni sul concordato in continuità aziendale, con le quali si dispone che quest'ultimo sia approvato se tutte le classi votano a favore;
- (j) precisare il contenuto delle verifiche compiute dal tribunale nell'ambito del giudizio di omologazione, nonché le regole dell'omologazione tramite ristrutturazione trasversale e le regole del giudizio di convenienza;
- (k) stabilire il termine di dodici mesi dalla presentazione della domanda per la conclusione del giudizio di omologazione;
- (l) estendere al commissario giudiziale e al liquidatore giudiziale, analogamente a quanto disposto per il curatore, la possibilità di revoca e sostituzione;
- (m) sospendere il diritto di recesso dei soci fino all'attuazione del piano nel caso in cui il piano preveda il compimento di operazioni di trasformazione, fusione e scissione;
- (n) introdurre nel Codice una nuova Sezione VI-*bis* contenente disposizioni specifiche sui quadri di ristrutturazione preventiva da parte delle società, recependo i principi di cui all'articolo 12 della Direttiva, al fine di favorire la continuità delle attività aziendali.

Gli **articoli da 26 a 34** apportano limitate modifiche nel Titolo V relativo alla liquidazione giudiziale, riguardanti:

- (a) la possibilità per ciascun creditore di chiedere la sostituzione del curatore e la liberazione del debitore da qualsivoglia causa di ineleggibilità o decadenza a seguito di esdebitazione;
- (b) l'efficientamento delle procedure di insolvenza e la riduzione della loro durata;
- (c) la liquidazione controllata del debitore sovraindebitato solo a fronte di debiti scaduti pari ad almeno 50 mila euro.

Gli **articoli 35 e 36** intervengono sulle disposizioni relative ai gruppi di imprese, di cui al Titolo VI, allo scopo di rafforzare la già prevista prevalenza della continuità aziendale sulla liquidazione dell'impresa, purché risulti che in tal modo venga maggiormente soddisfatto l'interesse dei creditori. Quando sia accertata tale circostanza, è infatti prevista la limitazione per i creditori dissenzienti della possibilità di opporsi e si dispone che il piano venga omologato dal tribunale. Acquistano inoltre rilievo nella procedura i vantaggi compensativi che derivano alle singole imprese dalla presentazione di un piano unico per l'intero gruppo di imprese.

Le modifiche recate dagli **articoli 37 e 38** al Titolo VII, in materia di liquidazione coatta amministrativa, riguardano in particolare:

- (a) la figura del commissario liquidatore, che viene maggiormente uniformata a quella del curatore, sia sotto il profilo professionale, sia avendo riguardo al procedimento da osservare per una sua eventuale revoca;
- (b) l'eliminazione dei creditori pubblici qualificati dai soggetti che devono riferire all'autorità di vigilanza circa l'esistenza di segnali di allarme.

Gli **articoli 39 e 40** e gli **articoli da 41 a 44** apportano modifiche di coordinamento, rispettivamente, al Titolo IX (disposizioni penali) e al Titolo X (disposizioni di attuazione), motivate dall'esigenza di correggere i riferimenti alle procedure di allerta di cui al Titolo II, che è stato integralmente riscritto dallo schema di decreto in esame. In particolare, viene eliminato il reato di falso nelle attestazioni dei componenti dell'OCRI, organismo soppresso a seguito della suddetta riscrittura.

Infine, il Capo II dello schema di decreto legislativo (**articoli da 46 a 51**) con finalità di coordinamento:

- (a) abroga alcune disposizioni contenute nei decreti-legge n. 118 e n. 152 del 2021, in conseguenza dell'inserimento nel corpo del Codice delle corrispondenti norme;
- (b) abroga parzialmente il decreto legislativo n. 147 del 2020, correttivo del Codice, le cui modifiche, che non sono mai entrate in vigore, risultano ora superate dall'attuazione della direttiva e dall'intervento in commento;
- (c) coordina il contenuto del decreto legislativo n. 270 del 1999, relativo all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, operando un aggiornamento dei richiami normativi interni;
- (d) prevede l'entrata in vigore del decreto legislativo il giorno dell'entrata in vigore del Codice (15 luglio 2022);
- (e) afferma l'invarianza finanziaria del provvedimento, con l'unica eccezione dei costi connessi all'istituzione della piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata della crisi d'impresa, peraltro già coperti in base alla normativa vigente.

Fonti: *"Riforme delle procedure di insolvenza"* del 04.07.2022 di Camera dei Deputati, Servizio Studi; *"Modifiche al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1023"* del 04.07.2022 di Servizio Studi – Dipartimento di Giustizia.